

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	1902		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	1902, 1903		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CARCATERA: Modificazione all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. (4250) (1)	1902	ROMANATO ed altri: Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante. (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato). (3993-B)	1906
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1902, 1903	PRESIDENTE	1906
CODIGNOLA	1902, 1903	LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	1906
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1903	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		FRANCESCHINI ed altri: Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica. (Urgenza). (4226)	1907
Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963. (Urgenza). (4337)	1903	PRESIDENTE	1907, 1908
PRESIDENTE	1903, 1904, 1906	FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	1907, 1908
BALDELLI, <i>Relatore</i>	1903, 1904	SCIORILLI BORELLI	1908
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1904	ROFFI	1908
RAMPA	1905	CODIGNOLA	1908
		Disegno di legge (Discussione):	
		Istituzione dell'assegno di studio universitario. (Urgenza). (4323)	1909
		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917
		BADINI CONFALONIERI	1910
		CAIAZZA	1910, 1911
		BERTÈ	1911, 1912
		RAMPA	1912, 1913
		CODIGNOLA	1913, 1915
		CERRETI ALFONSO	1913
		RUSSO SALVATORE	1913
		SERONI	1913, 1914
		ROFFI	1914, 1915

(1) Il titolo della proposta di legge è stato modificato in: Disposizione in deroga all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1492.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

	PAG.
SCIORILLI BORELLI	1915, 1916, 1917
MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	1916, 1917
PITZALIS	1916, 1917
Sull'ordine dei lavori:	
MALAGUGINI	1917
PRESIDENTE	1917
RUSSO SALVATORE.	1917
RAMPA	1917
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1917

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta per la discussione della proposta di legge n. 3051, il proponente della medesima, onorevole Borin.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 4250.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Carcaterra: Modificazione all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (4250).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Carcaterra: « Modificazione all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Di questa proposta di legge sono io stesso il relatore.

Onorevoli colleghi, siamo di fronte ad una proposta di legge dal contenuto molto semplice, se pure di una certa importanza. Il terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore dice che le modificazioni agli statuti universitari sono proposte e approvate dalle facoltà previo parere del Consiglio superiore; esse però non

possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

L'onorevole Carcaterra propone che venga tolto questo limite, nel senso che le modifiche entrerebbero immediatamente in vigore ove il Ministro, su parere del Consiglio superiore, ne accerti l'opportunità.

A mio avviso bisogna andare molto cauti nel modificare le attuali norme, poiché questo spostamento dell'entrata in vigore può assumere dei rilievi assai importanti. Infatti, una modifica che entra in vigore, ad esempio, nel mese di febbraio, sposta notevolmente gli interessi degli studenti per quanto riguarda l'anno accademico in corso. Ecco perché la legge prevede un anno di tempo affinché la nuova norma statutaria possa produrre i suoi effetti.

Io pertanto dichiaro di non essere favorevole alla proposta di legge dell'onorevole Carcaterra, così come è espressa.

Peraltro è avvenuto quest'anno che il Consiglio superiore della pubblica istruzione è stato rinnovato ed ha potuto incominciare ad esaminare le modifiche agli statuti — che di solito esamina nella sessione di giugno — solo nella sessione di ottobre; così che varie università si trovano ad avere queste modifiche approvate soltanto nel mese di novembre. Si tratta pertanto di un caso del tutto eccezionale.

Sarei quindi favorevole a che la proposta di legge fosse modificata, come norma eccezionale. In tal caso l'articolo unico dovrebbe essere così formulato:

« In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, le modifiche agli statuti universitari, approvati entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Mi pare che esistano due casi diversi; uno è contingente ed è derivato da vacanza del Consiglio superiore; l'altro è quello relativo, onorevole Presidente, al caso che la modifica comporti l'introduzione di nuovi insegnamenti. Se noi approviamo la formulazione da lei indicata, mi pare che copriamo la prima delle due evenienze, non la seconda, che resta permanente.

PRESIDENTE, *Relatore*. La seconda ha uno scarsissimo rapporto con la modifica dello statuto, in ogni caso.

CODIGNOLA. Non si potrebbe consentire l'entrata in vigore immediata, solo nel caso

che lo statuto si riferisca all'introduzione di nuovi insegnamenti?

PRESIDENTE, *Relatore*. Le nuove norme statutarie modificanti anche l'ordine degli studi non sono potute entrare in vigore tempestivamente per colpa di nessuno.

Il Consiglio superiore, infatti, è stato rinnovato ed ha potuto esaminare gli statuti stessi soltanto a novembre.

Le facoltà debbono prepararsi a modificare eventualmente lo statuto prima del novembre. Soltanto che nel caso a cui ci riferiamo, non vi è stata negligenza della facoltà.

CODIGNOLA. Noi stabiliamo che la chiamata per nuove cattedre è spostata a febbraio in via permanente.

PRESIDENTE, *Relatore*. Occorre però rilevare che la cattedra deve essere introdotta fin dal marzo dell'anno precedente.

Ripeto, qui non vi è stata negligenza da parte delle facoltà. È il Consiglio superiore della pubblica istruzione che non ha potuto dare il parere, essendo stato rinnovato nella scorsa estate.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è contrario alla modifica nel testo proposto dal relatore, anche perché mi consta che il Consiglio superiore stesso, rendendosi conto di questa difficoltà, provocata dal suo rinnovo, con voto unanime ha espresso l'opinione che, per quest'anno, si debba derogare alla norma che dispone per l'entrata in vigore degli statuti universitari.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'articolo unico di cui consta la proposta di legge è il seguente:

« Dopo il terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è aggiunto il seguente.

« Tuttavia, le modifiche entrano immediatamente in vigore ove il Ministro, su parere del Consiglio superiore, ne accerti l'opportunità ».

Proporrei di sostituire con il testo di cui ho già dato lettura e che ripeto:

« In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, le modifiche agli statuti universitari, approvati entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si rende necessario modificare anche il titolo della proposta di legge, che potrebbe essere così modificata:

« Disposizione in deroga all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passeremo alla votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4337.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 (4337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove misure sull'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 ».

La V Commissione ha espresso parere favorevole, con una piccola modifica per quanto riguarda la disponibilità di cui all'esercizio precedente. Prego l'onorevole Baldelli di voler riferire sul provvedimento.

BALDELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi il disegno di legge al nostro esame regola la materia dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963.

Come i colleghi certamente ricordano, per il 1962 l'indennità di studio è stata corrisposta in misura diversa da quella che qui si propone. Esattamente, per il primo semestre del 1962, fu attribuita una specie di compenso forfettario per i primi sei mesi e, per il secondo semestre, con un provvedimento di cui si occupò questa Commissione il mese scorso, fu stabilita una indennità mensile in misura ridotta rispetto a quella dell'assegno integrativo di cui godono gli altri dipendenti dello Stato.

Con il presente disegno di legge ci si propone di corrispondere, a partire dal 1° gennaio 1963, l'indennità mensile in misura maggiore, proporzionatamente ai vari coefficienti, indennità che però ancora è leggermente di-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

versa dall'indennità integrativa corrisposta agli altri dipendenti statali.

Ecco perché, insieme ad altri colleghi, ho presentato un emendamento diretto ad ottenere che dal 1° gennaio 1963 la misura dell'indennità di studio sia corrisposta, per i vari coefficienti, in misura uguale all'indennità integrativa corrisposta agli altri dipendenti dello Stato: esattamente 70 lire per ogni punto di coefficiente.

Per quanto riguarda i maggiori oneri che derivano da questa variazione, da un conteggio eseguito con la massima precisione dagli stessi uffici del Ministero, che lo hanno preparato per disposizione del Ministro, si ha un maggior onere annuale di 11 miliardi. Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1963 il maggior onere è, esattamente di 5 miliardi e 540 milioni.

Riguardo, dicevo, alla copertura, noi ci dovremmo rimettere al parere della Commissione competente. Si potrebbe, però, anche avanzare l'ipotesi che possa essere indicato come fonte di copertura quanto già indicato nell'articolo 2 del disegno di legge, cioè la voce: « maggiori disponibilità della gestione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato ».

Io proporrei, però, alla Commissione di non entrare nel merito che è, giustamente, di competenza tecnica della Commissione bilancio.

A questo punto a me non rimane che raccomandare la più sollecita approvazione del disegno di legge, affinché si possa corrispondere al personale direttivo e docente la indennità di studio in maniera regolare, ad ogni fine mese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla votazione degli articoli, con l'avvertenza che l'emendamento preannunciato dal relatore va votato soltanto nel principio, dovendosi richiedere il parere della V Commissione Bilancio.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per gli ispettori scolastici, è corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella.

Da parte dell'onorevole Caiazza è stato presentato a tale articolo, dopo le parole « gli ispettori scolastici », il seguente emendamento aggiuntivo: « e per il personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali ».

BALDELLI, Relatore. Non ho niente in contrario in merito a tale emendamento; anzi, a mia volta, ne avrei da formulare un altro, riferentesi ad alcuni elementi che prestano servizio nelle accademie di belle arti e nei licei artistici. L'emendamento sarebbe il seguente: « L'assegno mensile del personale non insegnante, stabilito dalla legge n. 178 del 19 aprile 1962 per gli assistenti delle accademie di belle arti ed i licei artistici, e accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica, è, dalla data del 1° gennaio 1963, sostituito, nella stessa misura, dalla indennità di studio ».

Si tratta in definitiva di cambiare la denominazione della indennità di cui già il personale interessato beneficia. Lo stesso, infatti, per una migliore posizione nell'ambito scolastico, vorrebbe che la indennità di cui gode fosse corrisposta come indennità di studio, anziché come assegno integrativo. Gli assistenti di cui trattasi non si sentono personale amministrativo, ma piuttosto personale che assolve funzioni docenti.

Dal punto di vista della copertura, il problema non ha assolutamente alcuna rilevanza, dal momento che si tratta, ripeto, soltanto di cambiare la denominazione di una indennità.

PRESIDENTE. È problema diverso da quello di cui ci stiamo occupando, quello che lei prospetta.

Ella non ritiene che potrebbero esserci altre categorie aventi analoga aspirazione? Esiste una certa tendenza, da parte di tutti coloro che sono nella scuola, a diventare personale insegnante.

Io non ritengo che si possa, in questa occasione, cioè in sede di miglioramento di trattamento economico, cambiare qualifica ad un personale, facendolo passare da una categoria all'altra.

BALDELLI, Relatore. Non è che si cambia categoria, si cambia il titolo dell'indennità che essi percepiscono.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Poiché è previsto che con il 1° luglio tutte queste indennità finiranno per essere conglobate, mi sembra che la questione abbia un modestissimo rilievo.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

L'onorevole Caiazza propone di aggiungere, dopo le parole « ispettori scolastici », le altre parole: « e per il personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili statali ».

Pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

« Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'indennità di studio, istituita per il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti d'istruzione elementare, secondaria ed artistica, nonché per gli ispettori scolastici e per il personale direttivo ed educativo dei Convitti Nazionali e degli Educandati femminili statali, è corrisposta agli aventi titolo, a norma delle disposizioni vigenti, nelle misure lorde mensili stabilite dall'annessa tabella A ».

Passiamo all'articolo successivo al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e nello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'esercizio 1962-63 sono introdotte le seguenti variazioni:

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

Entrata:

Capitolo n. 1. — Provento per la fabbricazione e distribuzione dei tabacchi prodotti dal Monopolio, ecc + L. 8.600.000.000

Spesa:

Capitolo n. 35. — Compera di tabacchi grezzi e lavorati, ecc. — L. 2.400.000.000

Capitolo n. 63. — Avanzo finanziario della gestione, ecc . . . + L. 11.000.000.000

Stato di previsione dell'entrata dello Stato:

Capitolo n. 23. — Avanzo in gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ecc + L. 11.000.000.000
Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3 al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63, si provvede con le disponibilità di cui ai all'esercizio precedente e con quelle derivanti dalla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1962, n. 1592.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Passiamo alla tabella allegata. Ne do lettura:

TABELLA DELLA INDENNITÀ DI STUDIO
DAL 1° GENNAIO 1963.

Coefficienti	Indennità mensile
220	13.930
260	15.790
309	18.690
402	23.995
450	27.720
522	31.160
580	34.620
700	46.195
800	55.160

Gli onorevoli Baldelli, Codignola, Rampa e Leone Raffaele propongono la seguente tabella sostitutiva:

Coefficienti	Indennità mensile
220	15.400
260	18.200
309	21.630
402	28.140
450	31.500
522	36.540
580	40.600
700	49.000
800	56.000

RAMPA. Volevo dire che, nel porre anche la mia firma a questa tabella sostitutiva, ho creduto di fare una cosa opportuna e positiva nel senso di aumentare globalmente le indennità di studio già previste dal Governo.

Non posso però non rilevare che, con la tabella proposta dal disegno di legge, si venivano a favorire i gradi iniziali, mentre la nuova tabella viene ad appiattare in un certo senso tutti i coefficienti, pur elevando l'indennità. Non consente cioè un criterio di differenziazione.

Mi rendo conto delle difficoltà che potrebbe suscitare l'aumento globale qualora si dovesse riprendere il criterio differenziatore previsto dal disegno di legge, ma ritengo che un criterio di differenziazione sarebbe stato più opportuno e rispondente sia alle esigenze del personale, sia alle esigenze della scuola, in quanto si verrebbero a favorire quelle categorie di insegnanti che si trovano in condizioni più precarie.

Non so se questo mio desiderio possa essere accolto, anche in considerazione che il medesimo criterio di differenziazione è stato adottato in occasione della presentazione al Senato del disegno di legge sull'assegno graduabile.

PRESIDENTE. Questo suo desiderio è condiviso da tutti, ma non credo che in questa sede sia possibile attuarlo.

Pongo in votazione nel principio la tabella sostitutiva di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvata).

Il testo della tabella sarà trasmesso alla V Commissione per il parere di competenza.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Romanato ed altri: Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (3993-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Romanato, Franceschini, Bertè, Perdonà: « Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante ».

La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge nella seduta del 3 ottobre 1962. La VI Commissione del Senato l'ha modificata nella seduta del 21 dicembre 1962.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La prima modifica del Senato è stata apportata all'articolo 1 ed è soltanto formale.

Il Senato ha poi introdotto un altro articolo.

Come i colleghi ricordano, con il provvedimento in discussione noi abbiamo considerato l'opportunità di dare ai fini delle graduatorie previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, un punteggio agli anni di servizio prestati nella scuola, valutando il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento per metà e riconoscendo la precedenza all'età in caso di parità di punteggio.

Riconoscendo, però, un punteggio agli anni di servizio prestato, bisognava consentire la presentazione della documentazione di tale servizio. Opportunamente quindi il Senato ha indicato il termine entro il quale questi documenti possono essere presentati, cioè entro un mese dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Inoltre, in deroga alle disposizioni generali, si dà immediata esecutività alla legge, entrando essa in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Mi sembra pertanto opportuna l'integrazione apportata dal Senato su proposta del Governo e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente: »

« A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizi prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla età ».

La VI Commissione del Senato ha apportato una modificazione di pura forma, per cui il testo è ora il seguente:

« Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente: »

« A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla età ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VI Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo 2:

« Entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun interessato, a pena di decadenza, presenterà al competente ufficio speciale del Ministero, ad integrazione della documentazione esibita, i certificati comprovanti il servizio prestato.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Pongo in votazione l'articolo 2 proposto dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà approvata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica (Urgenza) (4226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini, Elkan, Romanato, Perdonà, Pitzalis, Titomanlio Vittoria, Limoni, Reale Giuseppe, Rampa, Fusaro, Baldelli, Buzzi, Leone Raffaele, Savio Emanuela, Caiazza, D'Ambrosio, Berté, Cerreti Alfonso, Marotta Vincenzo, Bianchi Gerardo, concernente: « Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica ».

In assenza dell'onorevole Romanato, prego l'onorevole Franceschini di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. La nostra proposta di legge: « Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica » è giustificata dalle crescenti dimensioni dello sviluppo scolastico, dimensioni che hanno superato notevolmente le previsioni, pur ingenti, stabilite dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, sia in relazione alla necessità di completamento di edifici scolastici iniziati e poi non continuati, o non potuti continuare.

Questa è la situazione, mentre la massima parte dei fondi previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono già stati impegnati; di modo che, i comuni si trovano oggi in gravi disagi, ed in grave disagio si trova il Mini-

stero della pubblica istruzione per sopperire alle richieste che continuamente pervengono. Noi rischiamo così che lo sforzo compiuto per lo stralcio del piano triennale rimanga vano.

Proprio per queste ragioni, abbiamo proposto un emendamento all'articolo 1 della legge n. 1073, pur rendendoci conto delle difficoltà che avremmo incontrato. Ed infatti, la discussione più viva si è proprio accesa in sede di Sottocommissione Bilancio, dove si sono ricercati i cespiti per gli aumenti, sia pure in proporzione inferiore rispetto agli aumenti che avevamo ritenuto di dover chiedere.

I due cespiti da noi indicati consistevano negli stanziamenti di cui agli articoli della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernenti le scuole prefabbricate e l'edilizia scolastica rurale.

In sede di Sottocommissione Bilancio, dopo ampia discussione, si è arrivati ad una decurtazione delle somme inizialmente richieste, e ad imputare senz'altro, al capitolo concernente le scuole rurali, il maggior onere previsto dal presente provvedimento.

Così modificata la proposta di legge contempla un aumento complessivo degli impegni 40 miliardi di lavori effettivi. Quaranta miliardi di impegni sono pur sempre 8.900 scuole, di cui può essere dotata la Nazione. Quindi noi abbiamo ben volentieri — sia pure *oborto collo* rispetto alla riduzione — aderito agli emendamenti proposti volenterosamente dalla Commissione Bilancio, alla quale si deve dare atto di aver consentito ad un onere di portata trentacinquennale. È uno sforzo notevolissimo, con il quale si concede un respiro, nell'immediato futuro, al Ministero della pubblica istruzione.

Concludo riservandomi di presentare due emendamenti, in relazione al parere della V Commissione, che illustrerò in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Do lettura del parere della Commissione Bilancio:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, formulando peraltro le seguenti condizioni: 1°) che il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, venga modificato nel senso che l'autorizzazione per il Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni risulti aumentata di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64; 2°) che il primo comma dell'articolo 16 della legge 24 luglio

1962, n. 1073, venga modificato nel senso di limitare l'autorizzazione di spesa di 1.000 milioni al solo esercizio finanziario 1964-65; 3°) che la maggiore spesa implicata dalla proposta di legge venga posta a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo agli interventi previsti dall'articolo 16 del piano della scuola ».

SCIORILLI BORRELLI. Molto brevemente per esprimere il nostro accordo. Riteniamo, però, di dover dire che, anche da indagini fatte nei vari comuni, risulta essere, il miglioramento di cui trattasi, insufficiente ai bisogni. Non vorrei usare parole grosse, ma la situazione dell'edilizia è veramente drammatica. In questi ultimi anni, infatti, la situazione, già precaria, si è ancora aggravata per il sommarsi di due cause concomitanti: l'aumento della popolazione scolastica ed il decadimento delle attrezzature già esistenti, le quali, in determinate zone, si vanno appunto deteriorando senza che possano essere utilizzate allo scopo per le quali erano state create.

Ora, i 9 miliardi e 750 milioni stanziati dallo stralcio del piano triennale, si riducono, in effetti, a 6 miliardi e 700 milioni, in quanto una parte era già stata stanziata; una gran parte di tali 6 miliardi è assorbita da opere già iniziate e non completate, o per opere che sono andate deserte nelle aste, in quanto, nel corso del tempo, si è andata determinando una notevole variazione tra prezzi originalmente preventivati e prezzi attuali.

Comunque, pur rendendoci conto dell'insufficienza del provvedimento, ritenendo che qualche cosa è meglio di niente, daremo il nostro voto favorevole al provvedimento.

ROFFI. Molto brevemente vorrei aggiungere un'osservazione a quanto detto dal collega Sciorilli Borrelli.

Occorre cercare al più presto qualche cosa per rendere più elastica la procedura dell'edilizia scolastica, proprio alla luce dell'inconveniente a cui l'onorevole Sciorilli Borrelli stesso ha fatto cenno; le aste, cioè, vanno deserte, poiché nessun imprenditore si sente in grado di impegnarsi ai prezzi fissati 4-5 anni prima...

Vi è stato, recentemente, un caso clamoroso a Ferrara, Dopo quattro anni dalla progettazione, finalmente, si è bandita l'asta per la costruzione di un liceo scientifico: nessuno si è presentato.

PRESIDENTE. Purtroppo il Genio civile ha dei parametri, che sono ormai superati delle nuove condizioni dei prezzi.

ROFFI. Non riprenderò la discussione che è stata fatta in sede di Piano della scuola, comunque, anche *rebus sic stantibus* ritengo che si debbano richiamare tutti i ministeri e gli organi competenti perché le procedure vengano accelerate, sia in sede locale, sia in sede nazionale.

CODIGNOLA. Il nostro gruppo naturalmente darà voto favorevole a questa proposta di legge, per quanto si tratti di un semplice provvedimento di emergenza che cerca di venire incontro a quelli che sono i bisogni più immediati dell'edilizia scolastica. Mi sembra però di ricordare che, in sede di discussione del Piano della scuola, si è parlato dell'assoluta insufficienza delle previsioni e ciò si è manifestato vero oltre la misura da noi stessi prevista.

Per il futuro il Governo deve tener presente realisticamente la situazione che peraltro verrà illuminata dalla prossima dichiarazione conclusiva della Commissione d'indagine dei problemi della scuola relativamente all'argomento dell'edilizia.

I dati che stiamo raccogliendo dimostrano che si tratta di un fenomeno di un'estrema gravità che deve essere affrontato con provvedimenti di assoluta priorità nelle spese dello Stato, poiché le sue dimensioni vanno al di là — come ho detto — di quanto si poteva immaginare quando abbiamo discusso il Piano della scuola.

Vorrei fare inoltre un'altra osservazione e vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Franceschini. L'articolo 1 della proposta di legge è sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, mentre successivamente si dettano delle norme che riguardano lo sveltimento delle procedure. Non si comprende quindi se tali sveltimenti riguardano soltanto le modificazioni di cui all'articolo 1, oppure anche in generale la legge n. 1073. In questo caso noi modifichiamo anche altri articoli di quella legge e allora bisognerà modificare gli articoli 2 e 3, secondo il criterio dell'articolo 1. Altrimenti rischiamo di non capire a che cosa ci riferiamo.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Si potrebbe fare degli articoli 2 e 3 un unico articolo. I due articoli concernono infatti lo svolgimento delle procedure presso organi statali e presso i comuni.

Si potrebbe premettere a questo unico articolo (2 e 3) le parole « a modifica delle norme vigenti ».

PRESIDENTE. Mi sembra che tutti siamo d'accordo sull'opportunità della proposta

di legge, salva la necessità di un perfezionamento del testo.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviata ad un'altra seduta, in attesa che il proponente ed il relatore trovino la formulazione migliore.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Istituzione dell'assegno di studio universitario (4323).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, n. 4323, concernente: « Istituzione dell'assegno di studio universitario ».

Si tratta di un provvedimento che è stato oggetto di vivo interessamento da parte della pubblica opinione, e per il quale io stesso sono relatore.

La Costituzione, all'articolo 34, afferma che « I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ».

Finora si era cercato di andare incontro agli studenti universitari con borse di studio messe a concorso. Con il sistema che oggi si propone, si arriva sempre al concorso (la Costituzione dice infatti che « ... borse di studio, assegni alle famiglie ad altre provvidenze devono essere attribuiti per concorso »); peraltro, c'è una profonda innovazione nel modo di attribuire le borse di studio.

Mentre, infatti, finora lo studente universitario privo di mezzi poteva avere solo la speranza di ottenere la borsa di studio, d'ora innanzi lo stesso sa, che, trovandosi in certe condizioni di merito, ha diritto ad avere l'assegno di studio.

Con la presente legge, pertanto, attuiamo, nel modo più corretto, il precetto costituzionale, secondo il quale lo studente privo di mezzi ha diritto di raggiungere i gradi più alti della istruzione. La legge, infatti, dispone che gli assegni di studio vengano attribuiti in base a criteri obiettivi, sicché la famiglia dello studente sa in partenza che, ferme restando modeste le condizioni della famiglia durante il periodo di studio, se il giovane consegue un certo merito, certamente potrà arrivare fino all'ultimo anno di università fruendo dell'assegno di studio.

Il disegno di legge determina quali sono i requisiti per ottenere le borse di studio di cui trattasi; determina quale è la condizione di bisogno della famiglia, precisandola con riferimento a famiglie che fruiscono di un reddito complessivo, netto, non superiore a

quello esente dall'imposta complementare, maggiorato in relazione al numero dei figli.

Il punto più delicato è stato quello di fissare la condizione di merito. Sarebbe stato ovviamente molto facile indicare tale merito in un certo voto, uguale per tutti i livelli: 24/30, per esempio, o 7/10 per il titolo di scuola media superiore. Sarebbe stato molto semplice, ho detto, ma non giusto. Esistono, infatti, commissioni di esami di Stato e università che usano criteri più generosi, ed altre che usano criteri meno generosi.

Dico ancora che esistono facoltà obiettivamente più facili e facoltà più difficili. Si è allora indicato un altro criterio: si fa la media generale dei risultati conseguiti da tutti gli studenti presso una determinata commissione di esami. Poniamo che questa media in un Istituto sia sette, in un altro sei e mezzo, in un altro ancora sei e venti. Lo studente che aspira ad ottenere l'assegno di studio universitario deve aver superato quella media di un certo minimo. Non deve quindi essere un mediocre, ma qualcosa di più.

Questo per gli studenti che si iscrivono per la prima volta alle università. Per quanto riguarda gli studenti che si iscrivono gli anni successivi al primo, si fa lo stesso calcolo: si stabilisce la media generale dei voti attribuiti nel corso da una facoltà di quella università: lo studente che abbia superato di un minimo quella media ha diritto all'assegno di studio.

Poniamo che nella facoltà di Medicina all'università di Roma, per quel determinato anno, la media sia di 24. Lo studente che ha ottenuto 24 più un certo *quid* ha diritto alla borsa di studio. Un'altra facoltà di un'altra università dà la media del 26. In quella università, per avere la borsa di studio, si deve avere 26 più quel certo *quid*.

Inoltre l'assegno di studio non può essere ottenuto dagli studenti che si iscrivono in due facoltà.

La misura dell'assegno di studio è stata indicata in 180 mila lire per gli studenti che appartengono a famiglia residente nella provincia ove ha sede l'università e in lire 360 mila per gli altri, a meno che non possano raggiungere la sede universitaria quotidianamente, perché in questo caso hanno diritto anche essi a 180 mila lire.

Concludo con l'invito alla Commissione di esaminare attentamente questo disegno di legge che ha un notevole valore e di volerlo approvare, sia pure con le modifiche che potranno essere accolte.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BADINI CONFALONIERI. Vorrei esprimere, a nome del mio gruppo, il desiderio di veder approvato e attuato questo disegno di legge, che d'altronde non fa che rispondere ad una norma sancita dalla nostra Costituzione, sulla quale tutti dobbiamo essere d'accordo.

A mio avviso il punto veramente di non facile soluzione nella presente legge è quello del criterio prescelto per l'orientamento circa la capacità e il merito, dai quali conseguirà la concessione dell'assegno. Ne abbiamo anche discusso in sede di Commissione di indagine sulla scuola e debbo dire che comprendo perfettamente lo sforzo che si è voluto compiere nel riconoscere che fra scuola e scuola, fra università e università esiste una certa diversità e non è quindi possibile fissare una norma uguale per tutti, la quale non terrebbe conto che esistono scuole più severe, dove la media è assai bassa i voti non si regalano.

Il problema è però, che questa concezione, a mio giudizio esatta, dovrebbe essere completata con un'altra disposizione, a seguito della quale, al raggiungimento di un determinato punteggio, in ogni caso, si ha diritto all'assegno di studio.

Cerco di spiegare più chiaramente il mio pensiero. Io capisco perfettamente che occorre avere qualche cosa di più della media; se la media è 20, occorrerà avere 21/30 per aver diritto alla borsa di studio. Ma in ogni caso, a mio avviso, quando si ha 27/30 si dovrebbe avere ugualmente diritto al beneficio, perché, qualunque sia la media, il punteggio ad un certo livello vuol dire che veramente ci si trova di fronte ad un giovane che ha particolari attitudini, capacità e volontà di studiare. Può capitare, ad esempio, ad un certo momento, che in una terza liceo, vi siano tutti ragazzi scelti, capaci, volenterosi, si che si arrivi ad una media di 7/10. Io dico che quando si ha una media del 7 in una licenza liceale si ha diritto alla borsa di studio.

Mi pare, quindi, che occorrerebbe completare la norma con l'indicazione di un punteggio rigido, salvo applicare, sotto lo stesso, il principio della media più qualcosa.

PRESIDENTE, *Relatore*. La preoccupazione dell'onorevole Badini Confalonieri è la seguente; che ad una commissione di esami di maturità, cioè, capitino tutti ragazzi capaci. Il criterio della media, in questo caso, finirebbe con escludere dal beneficio chi invece lo merita per punteggio assoluto.

CAIAZZA. Quel che ha detto l'onorevole Badini Confalonieri mi sembra possa essere valido per la lettera a), non certo per la b).

BADINI CONFALONIERI. Si potrebbe discutere anche per quanto riguarda la lettera b).

Se gli studenti di un corso di laurea sono tutti veramente bravi, hanno, cioè, un'alta media, io non vedo perché non dovrebbero avere diritto alla borsa di studio.

CAIAZZA. Il criterio esposto, mentre può valere per un esame di maturità o di abilitazione, non credo che possa essere altrettanto valido per un esame universitario, poiché noi sappiamo con quanta difficoltà, proprio chi è in condizioni di disagio economico, frequenta le lezioni all'università.

Noi sappiamo, altresì, che è scarsa la percentuale di studenti universitari che si trovano in pari con gli esami, ogni anno. È già un fatto non indifferente riuscire a superare tutti gli esami contemplati in un anno accademico.

PRESIDENTE, *Relatore*. Lei è un po' pessimista!

CAIAZZA. Non parlo di esami superati con tutti diciotto, però, per assurdo, questo può essere anche un dato positivo. In linea di massima, quelli che si impegnano per superare tutti gli esami si possono trovare di fronte a difficoltà di vario genere, come per esempio quella di incominciare con un voto basso. Noi infatti sappiamo quale influenza abbia un voto basso rispetto ai successivi esami, orientando i professori (a volte non è nemmeno l'ordinario ma un assistente) in un determinato modo.

Bisogna anche considerare le difficoltà specifiche delle varie facoltà. Vi sono facoltà più agevoli, ve ne sono altre meno agevoli, vi sono facoltà scientifiche ove la frequenza ai corsi è necessaria, altre facoltà ove di tale frequenza si può fare a meno.

Adesso, se vogliamo portare avanti anche i figli del popolo...

PRESIDENTE, *Relatore*. Si vogliono portare avanti tutti i capaci e meritevoli.

CAIAZZA. La dizione non deve essere presa in senso stretto. Il concetto che uno Stato democratico deve seguire è quello di mettere anche i poveri — ma capaci — nella condizione di accedere agli alti gradi dello studio allo stesso modo di come possono accedervi i figli di famiglie agiate. E noi poniamo una limitazione di questo genere proprio per i figli delle famiglie meno agiate, i quali, se vogliono frequentare una facoltà scientifica e si trovano ad abitare in zone remote, non

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

so fino a che punto si possano trovare nella condizione di accedere all'università.

PRESIDENTE, *Relatore*. Mi sembra che, in questo caso, 360 mila lire siano sufficienti. Il problema non è del *quantum*; lo studente che ha ottenuto una certa media ha diritto ad ottenere la borsa. Il problema di cui lei parla non esiste.

CAIAZZA. Intanto questa non è una possibilità immediata per gli studenti, perché alcuni di essi già si trovano compromessi rispetto ad alcune condizioni che sono richieste dalla legge.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ecco perché l'applicazione di questa legge comincia dallo studente che si iscrive da quest'anno all'università.

CAIAZZA. Io mi limito ad esprimere la esperienza di tanti ex alunni che trovano difficoltà a superare tutti gli esami nell'anno accademico. Molti, malgrado si impegnino a fondo, pur superando tutti gli esami, non riescono a prendere i voti che potrebbero meritare.

Ecco perché ritengo necessario che si tenga bassa la media ed io suggerirei che, per ottenere la borsa di studio negli anni successivi al primo sia sufficiente aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi.

BERTÈ. Sono lieto della presentazione di questo disegno di legge che riveste, come ha detto giustamente il Presidente, una estrema importanza democratica. Con il presente provvedimento noi ci avviamo a riconoscere il concetto fondamentale che gli studenti non studiano soltanto per sé, ma anche per la società.

Lei tutto ciò, signor Presidente, lo ha detto molto bene nella sua relazione e non aggiungo pertanto altre parole. Vorrei soltanto porre alla riflessione della Commissione alcuni punti, per vedere se è possibile tradurli in emendamenti.

Innanzitutto mi sembra che il presente disegno di legge non risolva il problema degli studenti lavoratori. Mi riferisco sia agli studenti che frequentano dei corsi serali, sia agli studenti che di fatto non sono in grado di frequentare l'università. L'entità di questi stanziamenti non risolve il problema.

PRESIDENTE, *Relatore*. Questo è un altro problema, che non riguarda le famiglie, incontro alle quali si viene con l'assegno di studio.

BERTÈ. Non so se questa problematica sia il caso di proporla in questa sede o in altro provvedimento, io ho sentito il dovere di farla presente.

Altro punto degno di attenzione è quello relativo alla differenza fra i due assegni. Non crede il Presidente che sarebbe meglio fare una distinzione non in base alla residenza nella provincia dove ha sede l'università, ma in base al possibile raggiungimento di essa quotidianamente? A volte noi infatti possiamo raggiungere una sede universitaria — è solo un'ipotesi la mia, ma è confortata dalla realtà — che si trova in una determinata provincia, più facilmente da un'altra provincia.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ipotesi è contemplata nel disegno di legge. Chi può raggiungere la sede universitaria nello stesso giorno ha la quota minore. Altrimenti si ha diritto alla quota maggiore.

BERTÈ. Se fosse possibile trovare una qualche norma per rendere più sciolto il provvedimento, sarebbe meglio.

Mi sembra infatti che l'assegno di cui parla la legge sia uno stipendio, non un premio o una borsa. Altrimenti non incideremmo nel contesto sociale e democratico.

Pertanto sono del parere che, se accogliamo il criterio di stipendio, dovremmo ritenere valido il raggiungimento della sufficienza perché si realizzi il diritto. Non vedo perché la sufficienza dovrebbe essere aumentata di un decimo o di un dodicesimo.

PRESIDENTE, *Relatore*. Siamo sul piano della Costituzione, nella quale il concetto di stipendio non è inserito. Si parla di borsa di studio.

BERTÈ. Se vogliamo veramente aggredire il problema, dobbiamo riferirci a questo concetto della sufficienza.

Io non mi faccio, ovviamente, il paladino del « 18 »; ma ritengo che nel modo suggerito noi stabiliremmo un metro uguale di misura e daremmo un contenuto innovatore al disegno di legge.

Altro quesito che mi pongo è quello dell'elevazione del reddito solo a partire dal secondo figlio. Perché non anche dal primo?

Ancora, mi pare di capire che gli assegni di cui trattasi vengono dati sotto forma di servizi. Non sarebbe preferibile inserire nella norma che una parte del beneficio possa essere data sotto forma di contributi allo studente?

All'articolo 3 si dice: « L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui nel precedente articolo 2 e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera b) del comma precedente ».

Non potrebbe l'università derogare, in via eccezionale, sentito il Consiglio di facoltà?

PRESIDENTE, *Relatore*. Sarebbe una cosa pericolosissima...

Sarebbe grave che non si potesse applicare una norma di legge, se non sentiti altri organi...

BERTÈ. Si potrebbe derogare in sede ministeriale.

PRESIDENTE, *Relatore*. Tenga presente, onorevole, che, se in materia di borse di studio apriamo un pertugio, finiamo col dover spalancare un portone.

BERTÈ. La pregherei, onorevole Presidente, di voler soffermarsi su questi argomenti, onde evitare di presentare inutili emendamenti.

RAMPA. Voler ancora sottolineare l'importanza del disegno di legge mi sembra inutile, tanto la stessa si impone alla nostra attenzione; del resto, il tutto è stato fatto egregiamente da lei, onorevole Presidente.

Mi sembra, però, che non ci si debba lasciar prendere da entusiasmi eccessivi nel valutare, sia pur positivamente, il provvedimento, il quale va interpretato per quello che è. Al collega Bertè, il quale, probabilmente sperando le stesse cose che tutti speriamo, ritiene che ci si trovi dinanzi ad uno stipendio agli studenti universitari, io dico che il disegno di legge va valutato per quello che esso è, non per quello che ci può sembrare o per quello che possiamo sperare; in quanto una inesatta valutazione potrebbe portarci a non proporre le modifiche che invece la situazione suggerisce.

Non si tratta di « stipendio » — d'altronde la stessa chiara dizione del provvedimento lo suggerisce — anche se è vero quanto dal Presidente rilevato circa il fatto che si innova radicalmente in materia.

Non sarebbe valido neppure l'argomento sul quale si insiste, quando si sottolinea che giustamente il disegno di legge mira ad ottenere un beneficio per gli studenti non solo bisognosi, ma anche capaci e meritevoli, qualora non si pensasse che, per poter esprimere meriti e capacità si debbono creare quelle condizioni che possono permettere, appunto, di esprimere a livello di studi universitari le capacità effettive di ciascuno. Per cui, il problema del « quanto » diventa problema fondamentale.

E qui mi permetto di dissentire con l'affermazione fatta, circa la quale il « quanto », così come stabilito, sarebbe del tutto sufficiente, nelle condizioni già denunciate in particolare dagli onorevoli Caiazza e Bertè, anche

se è vero che l'articolo 7 prevede, per le famiglie che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3, l'esenzione dalle tasse e soprattutto scolastiche.

È stato sollevato prima il problema dello assegno familiare e in sostanza è stato richiesto come integrazione alla legge che stiamo discutendo.

Io volevo rilevare che quanto disposto dall'articolo 7, in una certa misura, rappresenta già una specie di assegno familiare. In quell'articolo infatti è detto che gli studenti che si trovano in quelle determinate condizioni sono esentati dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.

Io ritengo che, tenuto conto della forzata limitatezza dell'assegno, tenuto conto dell'altra provvidenza prevista dall'articolo 7, tenuto conto che si fa riferimento al reddito globale familiare, si potrebbe migliorare il testo della legge se non si facesse riferimento agli stipendi e retribuzioni fisse di qualsiasi natura percepiti dallo studente, né a redditi propri, come invece previsto dall'articolo 1.

Capisco che lo spirito della legge è quello di avvicinare lo studente all'università, senza che egli lavori, però noi stessi riconosciamo la limitatezza dell'assegno e siamo d'accordo che sarebbe necessaria una maggiore larghezza, impossibile purtroppo allo stato attuale delle cose.

PRESIDENTE, *Relatore*. Ci può essere uno studente ricchissimo, pur essendo di famiglia povera.

RAMPA. Il secondo comma dell'articolo 1 così recita:

« L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; non è cumulabile con stipendi e retribuzioni fisse di qualsiasi natura, nonché con altri assegni o borse di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi dallo Stato o da Enti pubblici ».

Io capisco che si rispetti la norma della non cumulabilità, ma pongo il problema — che non so peraltro come si può risolvere — sull'opportunità che, in una prima fase della legge, la borsa di studio possa essere cumulabile con lo stipendio che eventualmente lo studente percepisce, perché costretto a lavorare dalle condizioni disagiate della propria famiglia.

Si potrebbe ragionare diversamente solo qualora lo studente rispondesse fiscalmente in proprio, ma poiché si fa riferimento al reddito della famiglia e poiché lo studente si inserisce in essa, mi sembra che il reddito

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

dello studente dovrebbe essere ammesso, rimanendo il limite del reddito globale familiare.

PRESIDENTE, Relatore. Lo studente può vivere anche al di fuori della famiglia.

RAMPA. Questo è un caso limite che si verifica molto raramente.

CODIGNOLA. Lo studente è considerato a carico fino al ventiseiesimo anno di età.

RAMPA. Non sono un tecnico della materia, ma poiché la condizione perché si possa ottenere l'assegno di studio è quella prevista dall'articolo 2, cioè che la famiglia fruisca di un reddito netto complessivo non superiore a quello esente dall'imposta complementare, io ritengo che il problema si ponga, per andare incontro allo spirito della legge, non per fare della demagogia.

Non so se sono riuscito a spiegarmi chiaramente, ma lei, signor Presidente, avrà certamente capito il mio pensiero e vedrà se è possibile renderlo operante.

Per quanto riguarda la votazione per essere ammesso ad usufruire della borsa di studio, ritengo che le osservazioni del collega Badini Confalonieri siano degne di essere valutate e di essere prese in considerazione dalla Commissione.

CERRETI ALFONSO. Non entro in merito al disegno di legge, poiché tutti siamo d'accordo che, nella sostanza, esso ha un valore sociale e aderisce a quello che è il dettato costituzionale.

Non posso però esimermi dal fare alcune considerazioni sul criterio di scelta, e mi riferisco in particolare al criterio adottato — per quanto riguarda la votazione — per il conferimento della borsa di studio.

Qualora lasciassimo il criterio seguito dal disegno di legge, noi porremmo una discriminazione fra università e università, ammettendo cioè che ci sono Università che danno voti elevati e altre che sono estremamente rigide.

PRESIDENTE, Relatore. Questa è una constatazione di fatto.

RUSSO SALVATORE. Non si possono ignorare queste cose.

CERRETI ALFONSO. Ma allora dovremmo fare delle discriminazioni anche per i concorsi, valutando in maniera diversa i laureati di una città da quelli di un'altra città.

Io ritengo che sarebbe un criterio giusto — poiché si parla di capaci e meritevoli — stabilire che l'assegno va corrisposto, ferme restando le condizioni di bisogno, a coloro che conseguono la maturità classica con almeno sette decimi, e analogamente con un punte-

gio determinato gli esami universitari. Ma la distinzione prevista dal disegno di legge viene ad intaccare la dignità degli stessi professori. Infatti, se ammettiamo che, ad esempio, l'Università di Camerino dà voti elevati agli studenti che non li meritano, allora dobbiamo dire che non è tollerabile che esista una siffatta università. I professori di università cambiano a volte sede per cui oggi ci possono essere esami facili in una facoltà e domani difficili. E allora noi facciamo dipendere la concessione della borsa di studio dalla media conseguita da tutti gli studenti che possono essere un anno mediocri e un altro ottimi. Di qui una continua variazione della media in ciascuna università. Io, ripeto, non credo che questo sia un criterio discriminante ed equo.

PRESIDENTE, Relatore. Non è una valutazione morale che si fa attraverso la constatazione che gli uomini giudicano con criteri diversi. Questa constatazione è una realtà. Non c'è niente di scandaloso nel riconoscere che in una certa facoltà si danno dei voti maggiori che in un'altra.

Se prendiamo quelli che sono i voti di laurea in alcune università, le farò notare che l'Italia universitaria si divide perfino per paralleli. In un certo parallelo abbondano i 110 e lode, mentre in un altro scarseggiano.

SERONI. Io credo che il provvedimento vada valutato per quello che è, non per quello che non è.

Anche dall'intervento dell'onorevole Rampa deriva una considerazione che non credo possibile trascurare; che cioè la maggioranza di noi corre il rischio di valutare, appunto, il provvedimento per quel che non è. Da tale premessa consegue che la validità sociale dello stesso è anch'essa assai limitata.

Forse sarebbe il caso di fare una domanda, se il provvedimento, cioè, sia nato così perché si è ritenuto che una norma più estesa non sarebbe stata giusta, o per scelte di bilancio fatte dal Governo.

PRESIDENTE, Relatore. Non viviamo nelle nuvole, onorevole!

SERONI. Però, onorevole Presidente, quando ha posto le premesse lei è stato realistico ma fino ad un certo punto. Non ha, infatti, detto: date le disponibilità del bilancio governativo per un provvedimento atto a realizzare la nota norma costituzionale, vediamo quel che si può fare!

Il ragionamento diventa diverso, così impostato. Vuol dire che anche in questo caso ripeterò che la scelta di bilancio ancora una volta ha dimostrato che la politica scolastica

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

dell'attuale Governo non è la politica scolastica che ci attendevamo da certe dichiarazioni fatte al momento della costituzione del Governo stesso.

PRESIDENTE, *Relatore*. Siamo la prima Nazione europea che dà certi diritti a chi si trova in determinate condizioni.

SERONI. Sono state qui sollevate delicate questioni, sia rispetto ai criteri economici validi, sia rispetto ai criteri di merito. Per quanto riguarda i criteri economici sono state fatte varie osservazioni, che non starò a ripetere; molto giuste ed interessanti quelle sollevate dall'onorevole Rampa. Mi sembra, che, quanto meno non si sia affrontata tutta la casistica che si può verificare nel caso di uno studente che percepisca stipendio. Faccio un esempio; noi potremmo trovarci di fronte ad uno studente universitario che sia il solo a guadagnare nella famiglia, e che la mantenga. Lo consideriamo « studente che percepisce uno stipendio adeguato, ecc. »? Questo è un caso, ma è un caso che si verifica abbastanza su larga scala, specialmente in certe facoltà.

Per quanto riguarda il criterio del merito, si può discutere l'espressione « capace e meritevole », la quale non è, a mio avviso, tanto semplice quanto può sembrare. Che cosa significa « capace e meritevole »?

Vogliamo noi avviarci verso una scuola che sia veramente la scuola la quale ritiene che la capacità la si riscontra, non alla sufficienza, ma ad un livello più alto?

I due termini di capace e meritevole, accostati nel dettato costituzionale, noi dobbiamo vederli rispetto a una scuola che vogliamo sia più seria di quella che è oggi.

Noi partiamo da una realtà, la quale può essere effettivamente la triste realtà che è, per farla influire su delle leggi, che vogliamo appunto per modificare la realtà medesima. L'obiezione che ci verrà fatta non riguarderà tanto la sostanza del concetto, quanto, invece, quella, che i finanziamenti non consentono che sia esteso il godimento delle borse di studio a tutti coloro che raggiungono la sufficienza in una sola sessione dell'esame di maturità o che raggiungono la sufficienza in tutti gli esami stabiliti dal piano degli studi universitari. Probabilmente, quindi, l'obiezione non sarà di merito, ma legata alle possibilità di finanziamento.

Per questo, dicevo, che se non dobbiamo trascurare l'importanza di questo provvedimento; però, dobbiamo ammettere che lo stesso è un provvedimento di normale erogazione di borse di studio, non quindi, come

si è cercato di presentarlo, dispositivo con caratteristiche sociali veramente innovatrici. Questa asserzione, a mio avviso, è da negare.

PRESIDENTE, *Relatore*. Vi è una innovazione profonda!

SERONI. Senza dire quanto sia curioso, sotto certi aspetti, il criterio della media generale più un decimo o un dodicesimo!

Non sono d'altra parte d'accordo nel porre il sette per la maturità classica come limite per la concessione della borsa di studio. La semplice promozione alla maturità classica indica di per sé capacità e merito.

PRESIDENTE, *Relatore*. Perché capacità e merito? Indica solo capacità.

SERONI. Altro aspetto strano è che poi lo studente non sappia, al momento in cui sta dando l'esame di maturità, lo sforzo massimo che egli dovrà compiere per godere di questo beneficio. In questo modo egli potrà ottenere anche la media dell'otto e non otterrà la borsa di studio. E, dal punto di vista umano, questo è un criterio quanto mai strano.

Ritengo pertanto che sia opportuno rivedere questi punti.

È chiaro che il nostro gruppo è favorevole — come tutti gli altri — ad un provvedimento del genere, però tengo a mettere in rilievo i limiti sociali del provvedimento e a chiedere inoltre che si studino, sia pure rapidamente, ma profondamente, quelle modificazioni opportune che si possono portare a questi due punti: il criterio di merito e il criterio di bisogno, dai quali deve derivare la percezione dell'assegno.

ROFFI. Sottolineando quanto ha detto poco fa il collega Seroni, volevo attirare l'attenzione della Commissione sulla gravità di alcuni principi che verrebbero approvati, qualora lasciassimo il testo del disegno di legge così com'è. Il principio sarebbe che nelle scuole italiane si promuovono gli incapaci e i non meritevoli. Si arriverebbe cioè all'assurdo che chi è promosso non è né capace né meritevole.

Che ci siano delle università poco serie, che promuovono degli incapaci, è un altro conto e il Ministro farà bene a condurre un'inchiesta al riguardo, ma io protesto contro questa impostazione.

C'era molta attesa nel Paese per questo provvedimento. I giornali (perfino l'*Unità* c'è cascata!) hanno parlato di presalario. Che lo si chiami col proprio nome, ma non si parli di attuazione costituzionale! Diciamo: « Nuove norme sull'assegnazione di borse di studio » e discutiamo su questo, ma se parliamo

di attuazione del precetto costituzionale, se parliamo di studenti capaci e meritevoli, allora dobbiamo dire che è capace chi è promosso ed è meritevole chi si trova in certe determinate condizioni familiari. Altrimenti dobbiamo dire che si promuovono i non capaci e non i meritevoli.

PRESIDENTE, *Relatore*. La Costituzione parla di concorso.

ROFFI. Se noi vogliamo attuare la Costituzione, che dice che i capaci e i meritevoli hanno diritto di raggiungere i più alti gradi di studio, dobbiamo dare alle parole « capace e meritevole » il valore che hanno.

PRESIDENTE, *Relatore*. L'articolo 34 della Costituzione dice esattamente: « I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ». E all'ultimo comma dello stesso articolo:

« La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso ».

ROFFI. Il concorso si fa sempre.

PRESIDENTE, *Relatore*. E quindi occorre fare riferimento al merito. Ci vuole qualcosa di più della capacità, altrimenti il concorso non si fa.

CODIGNOLA. Potrebbe essere considerato concorso lo stesso esame.

ROFFI. Il concorso può esserci per titoli e per esami. Ciò vuol dire che possono avere diritto anche coloro che sono promossi con il sei. Comunque il concetto di assegno non è identico a quello di borsa di studio, e la Costituzione infatti distingue i due concetti.

Anche ammettendo che questo concetto di meritevole ci sia, lei lo ricava a posteriori dal concetto di concorso; perché dalle parole in sé non si può ricavare se non quello che affermo io, mentre lei lega il concetto di concorso ad una disponibilità finanziaria. Cioè: capaci e meritevoli sono tutti i promossi, ma poiché non si può venire incontro a tutti, si fa il concorso.

Si potrebbe dire che concorrono tutti coloro che sono stati promossi a luglio e tutti coloro che hanno superato tutti gli esami nella sessione universitaria. E questo è già un concetto di meritevole. E questa sarebbe l'unica maniera di fare un concorso serio.

Per quanto riguarda la questione di rendere più seri gli studi, la questione che si dà il diciotto anche a chi non sa, essa riguarda la moralizzazione della nostra vita universitaria che non si può certamente codificare.

Noi siamo quindi perché il concetto di assegno si avvicini al concetto di stipendio, mentre per il concetto di concorso riteniamo che esso non debba riferirsi ai capaci e meritevoli dal punto di vista del rendimento scolastico, ma alla situazione economica della famiglia.

Perché il concetto di meritevole non può riferirsi ad una valutazione economica? Il concetto di concorso non è detto che io lo debba estrarre da quello del rendimento scolastico. Altrimenti, ripeto, ci troveremo a dire che nella nostra scuola si promuovono gli incapaci e non meritevoli... Sacrosanta, poi, la osservazione dell'onorevole Rampa sulla questione della valutazione del reddito. Noi, qui, stiamo facendo una confusione tra familiari a carico e non a carico. Uno studente può benissimo non essere a carico del padre, ma accade il contrario in molte famiglie. La questione del « non a carico » non si pone ai fini fiscali, ma soltanto agli effetti della corrispondenza degli assegni familiari.

Se il reddito complessivo della famiglia, pur se lo studente lavora, è al di sotto di quello fissato, io non vedo perché si debba arrivare all'assurdo di punire un giovane che è tanto bravo da studiare e lavorare nello stesso tempo!

Io ritengo che si dovrebbe essere tutti unanimi nel togliere questa assurda discriminazione.

Per il resto sono pronto ad accedere al testo. Basta, però, che si dica francamente che non attuamo la Costituzione.

SCIORILLI BORRELLI. Desidererei porre all'attenzione dei colleghi due ordini di questioni: formale e giuridico l'uno, sostanziale l'altro. Quale è la questione di sostanza? Le dirò subito, onorevole Presidente, molto francamente, che io sono d'accordo con lei circa la necessità che il legislatore fissi un criterio per stabilire cosa vuol dire « capace e meritevole ». Invece non sono d'accordo sul fatto che noi, nel dare il giudizio di « capace e meritevole » firmiamo, per così dire, una cambiale in bianco e, per delega, la diamo alla commissione di esame.

Discutiamo quanto si vuole, ma occorre che il legislatore fissi una norma precisa.

Una seconda questione riguarda l'altra faccia del problema. Il collega Seroni ha detto che si tratterebbe di una scatola a sorpresa per lo studente... Ognuno di noi è stato commissario per gli esami di Stato, ed ognuno di noi sa che può accadere che il preside dica: guardate che a questo studente mancano due voti per avere la media del 7. Si discute al-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

lora per intere mattinate, e si prega magari il collega di determinate materie di alzare il punteggio.

Io richiamo questi argomenti come professore dello Stato italiano che si deve adeguare a quanto fissato dal legislatore, e non come legislatore italiano che si deve adeguare a quanto viene facendo il professore.

A mio giudizio questo argomento va seriamente affrontato. Noi non possiamo rilasciare una cambiale in bianco alla commissione di esame. È impossibile che non si possa mai essere certi di avere la borsa di studio, neppure prendendo una media del 7, poiché può darsi che in quello esame di Stato la media dei voti è stata del 7,01.

Finora, io, come professore, ho dei criteri, di carattere quantitativo, in base ai quali promuovo, rimando, boccio. Con questa legge, invece, per i fini che con essa vogliamo conseguire, non ho criteri io, in quanto legislatore, perché ho lasciato carta bianca alla commissione; non li ha lo studente, che dovrà attendere la fine degli esami; lo stesso esecutore della legge, il professore, non li ha, in quanto non ha una tabella alla quale richiamarsi.

Per cui, la mia opinione è che il legislatore deve fissare un limite di voto determinato, che può essere il 7.

PRESIDENTE, Relatore. Tale suo ragionamento, onorevole, giusto da un certo punto di vista, ha anche il suo rovescio. È opportuno che l'esaminatore sappia quale è il punto necessario per poter dare la borsa? Non potrebbe questo essere uno stimolo ad abbondare nei voti?

SCIORILLI BORRELLI. Ma già oggi il professore dà determinati voti, sapendo di ottenere certi effetti. Io so già che se do 8 decimi, il ragazzo ha diritto ad una borsa di studio; oppure, se do 5 decimi l'alunno viene rimandato.

Il commissario di esame sa che lo studente se è stato rimandato in tre materie e se egli lo rimanda anche nella sua materia, sarà bocciato. Il giudizio, cioè, ha un effetto determinante sul futuro del ragazzo.

Ai colleghi sarà sfuggito che nella legge c'è già un criterio molto chiaro: si deve essere promossi in una sola sessione, almeno che non si sia potuto sostenere l'esame per forza maggiore, (ed in questo caso bisogna produrre la documentazione necessaria).

Il punto sul quale non siamo d'accordo riguarda la votazione. Il collega Cerreti propone il sette; altri colleghi propongono il sei e mezzo.

PRESIDENTE, Relatore. Sempre ai fini dell'ammissione al concorso.

SCIORILLI BORRELLI. Purtroppo in questo momento non abbiamo nessuna cifra, nessuna statistica a cui riferirci. Non sappiamo cioè quanti sono i ragazzi che, negli esami di Stato, hanno ottenuto la media del sette o quella del sei e mezzo. Andremo pertanto a fare il gioco della mosca cieca, perché andremo a delegare tutti i poteri alle commissioni d'esame, senza per altro essere a conoscenza di dati precisi. Quest'anno, su 78 mila giovani diplomati, non sappiamo quanti hanno ottenuto la media del sette o del sei e mezzo e non sappiamo, quindi, quanti di essi si trovino nella condizione di poter usufruire del beneficio. La conoscenza di queste cifre taglierebbe la testa al toro.

Per concludere, quindi, innanzitutto, non mi sembra giusto che, come legislatori, nell'applicazione della Costituzione, si dia carta bianca alle commissioni.

In secondo luogo, due criteri sono da tener fermi. Il primo è che lo studente debba essere promosso in un'unica sessione (o in due sessioni, qualora sia impedito per cause di forza maggiore) e questo quindi già dimostra che egli è capace e meritevole. La seconda valutazione è che la media dello studente sia superiore al sei. Se poi deve essere sei e mezzo o sette, si discuterà.

In terzo luogo questa legge si presenta come molto incerta, oltre che nella sua applicazione, anche nel suo raggio di azione, proprio perché non siamo in possesso di quelle statistiche che ci indichino l'area di applicabilità di essa, statistiche le quali avrebbero messo i colleghi nella condizione di potersi regolare non solo in base a dei voti ottenuti, ma anche dei voti ragguagliati a quella che è la dinamica della situazione nella scuola italiana.

PRESIDENTE, Relatore. Si cercherà di portare a conoscenza dei colleghi della Commissione tutti gli elementi statistici necessari.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei chiedere innanzitutto al Presidente se si intende con oggi conclusa la discussione generale.

PRESIDENTE, Relatore. L'importante è di non rinviare la legge. Il concetto del rinvio è sempre molto antipatico.

PITZALIS. Sono stati richiesti degli elementi fondamentali ai fini di portare la discussione a dei risultati concreti. Noi pertanto ci riserviamo di intervenire sul piano della discussione generale quando saremo a conoscenza di questi elementi.

PRESIDENTE, *Relatore*. Tutti i problemi sollevati sono relativi ai singoli articoli. Non c'è stata una sola affermazione contraria al principio generale.

PITZALIS. Però, ci hanno impressionato certe argomentazioni e noi ne avremmo altre validissime per contraddirle. Con l'esame di quegli elementi richiesti, potremmo ancora intervenire in sede di discussione generale, per poi passare ai singoli articoli.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dato che la discussione generale continuerà, io ritengo che sia opportuno, alla fine della prossima seduta, che siano presentati gli emendamenti che si vogliono discutere, anche perché credo che taluni di essi possano rendere necessario un esame da parte della Commissione Bilancio.

Per quanto riguarda la richiesta dei dati, mi adopererò perché essi siano messi a disposizione della Commissione; però, onorevole Sciorilli Borrelli, con essi potremmo avere l'illusione di tagliare la testa al toro, ma probabilmente da questo taglio il toro nascerebbe con più teste. Infatti, una volta che sia fissato, predeterminato, il punteggio per il riconoscimento dell'assegno non possiamo calcolare preventivamente quale sia l'elasticità del buon cuore delle commissioni e, meno che mai, potremmo calcolare la tentazione di concorrenza fra le varie università. Sono questi due dati che possono essere neutralizzati soltanto da un meccanismo, che man mano che si va cedendo nella generosità del punteggio, riporta il *quorum* ad un livello più alto che rende inutile tale eccessiva generosità.

Il giorno in cui si dice che le borse di studio si ottengono con la media del diciotto o del ventuno, non si fa che accentuare la concorrenza fra le università a procacciarsi più alunni.

SCIORILLI BORRELLI. Non ho trattato questo argomento.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma ne nasce come conseguenza immediata. Lei stesso diceva che in commissione si è trovato di fronte alla situazione dell'orfano di guerra al quale mancavano due punti per poter ottenere la borsa di studio e che la commissione si è adoperata per dare questi due punti. E questo fatto finirebbe per generalizzarsi una volta che le commissioni sapessero che è in gioco ben più che una borsa di studio per orfano di guerra!

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Sciorilli Borrelli, lei sa che anch'io, inizialmente, ero orientato nel senso da lei ora detto. Ma ora ho delle preoccupazioni sulla bontà di tale

direzione, per due motivi: perché ritengo che quel criterio possa costituire incentivo a dare voti migliori; perché temo che il metodo possa non corrispondere al merito effettivo.

Comunque, data l'ora tarda non è il caso di continuare nella discussione, anche perché l'onorevole Sottosegretario Magri si è riservato di fornire dati utili al dibattito. Se non vi sono obiezioni, può rimanere allora stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

MALAGUGINI. Pregherei l'onorevole Presidente di porre al primo punto dell'ordine del giorno, nella seduta della prossima settimana, la proposta di legge Borin relativa alle maestre giardiniere.

PRESIDENTE. D'accordo. Allora così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

RUSSO SALVATORE. Onorevole Presidente, per quanto concerne la riliquidazione delle pensioni, dato che la Commissione Bilancio aveva dato parere favorevole e che il Ministro, all'ultimo momento, ha posto il veto, non potrebbe una delegazione della nostra Commissione presentarsi al Ministro per cercare di vincerne l'opposizione?

PRESIDENTE. Tale modo di procedere costituirebbe una innovazione notevole nei rapporti tra Parlamento ed esecutivo. Una Commissione parlamentare — quindi, in altri termini, il Parlamento — si recherebbe *ad petendum* presso un ministero, sia pure per una questione tanto importante come quella concernente la riliquidazione delle pensioni!

RUSSO SALVATORE. Allora io prego il Presidente della Commissione di interessarsene in via personale.

PRESIDENTE. Io ho anche recentemente accennato la cosa al Ministro della pubblica istruzione, il quale ha assicurato il suo intervento per risolvere il problema.

RAMPA. Io ringrazio il Presidente. Sarei grato se ancora una volta facesse presente al Ministro Gui l'importanza della questione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

 III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GENNAIO 1963

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

ROMANATO ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3993-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

CARCATERRA: « Disposizione in deroga all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (4250):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Bianchi Gerardo, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Grasso Nicolosi Anna, Leone Raffaele, Limoni, Marangone, Natta, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Roffi, Romanato, Savio Emanuela, Scaglia Giovan Battista, Sciorilli Borrelli, Seroni e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI